



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (5) - aggiornamento

Controllo degli impianti effettuato dai gestori di rete e ricorso a imprese di controllo private per i controlli saltuari

Aggiornata al 1° maggio 2020

Domanda:

In virtù dell'articolo 26 capoverso 3 OIBT i gestori di rete possono assumere i compiti di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato solo se costituiscono un'unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario o se la loro attività in qualità di organo di controllo indipendente o di servizio d'ispezione accreditato si limita ai controlli tecnici di impianti che non sono alimentati dalle loro reti. In tal caso devono tenere una contabilità separata per i controlli tecnici.

- a) Che cosa significa "unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario"?
- b) Un gestore di rete può effettuare controlli privati (controlli di collaudo e controlli periodici) nel suo stesso comprensorio?
- c) Un gestore di rete può affidare i controlli saltuari di cui all'articolo 39 OIBT a un'impresa che nello stesso comprensorio esegue anche controlli privati?
- d) Un gestore di rete può offrire un controllo gratuito ai suoi clienti?

Risposta:

- a) Per unità organizzativa indipendente sul piano giuridico e finanziario si intende un'unità organizzativa dotata di una propria personalità giuridica e di una propria contabilità (ad es. una filiale con la forma di una SA o una s.r.l.).
- b) All'interno del proprio comprensorio un gestore di rete non può svolgere a nome proprio controlli privati di impianti. Chi deve svolgere un compito di sorveglianza di pertinenza statale non può contemporaneamente svolgere a titolo privato le stesse attività sottoposte alla sua vigilanza. Ciò permetterebbe infatti un auto-controllo inammissibile, che non corrisponde agli intenti del legislatore.
- c) Da qualche tempo l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) permette ai gestori di rete di affidare i controlli saltuari a organi di controllo indipendenti e a servizi di ispezione accreditati che eseguono già nello stesso comprensorio anche controlli a titolo privato. È necessario, tuttavia, che l'organo di controllo incaricato non controlli oggetti che ha già sottoposto a verifica nell'ambito di un controllo finale, di collaudo o periodico. Si chiede inoltre al gestore di rete di effettuare controlli saltuari anche sugli oggetti già sottoposti a controlli privati da parte dell'organo di controllo incaricato.



- d) Un gestore di rete non può fornire ai suoi clienti un controllo gratuito effettuato dal proprio personale di controllo, perché gli è fatto divieto di svolgere simili attività di diritto privato nel proprio comprensorio. Può tuttavia addossarsi i costi dei controlli effettuati dagli organi incaricati dai suoi clienti. Nel rispetto della neutralità concorrenziale tutti gli organi di controllo devono essere trattati paritariamente, pertanto il gestore di rete non può assumere i costi unicamente di alcuni organi di controllo scelti.